



CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPENSORIO SARNO

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
PROCEDURA *WHISTLEBLOWING***

1 ADOZIONE E REVISIONI

Il presente documento viene integralmente letto, condiviso, approvato e sottoscritto dalla Deputazione Amministrativa contestualmente all'approvazione del M.O.G.C.

2 DEFINIZIONI

Con l'espressione *whistleblower* si identifica chi denuncia o riferisce alle autorità – pubblicamente o segretamente – attività illecite o fraudolente commesse nell'ambito di un'organizzazione pubblica ovvero di un ente privato.

La segnalazione (c.d. "*whistleblowing*"), in tale ottica, è una manifestazione di senso civico attraverso cui il *whistleblower* contribuisce all'emersione ed alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'ente in seno al quale è stata commessa l'infrazione e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il *whistleblowing* è la procedura volta ad incentivare le segnalazioni ed a tutelare – proprio in ragione della sua funzione sociale – il *whistleblower*.

Lo scopo principale del *whistleblowing* è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.

3 NATURA E SCOPO DELLA NORMA

L'art. 1, co. 51, della legge n. 190/2012 (c.d. "*legge anticorruzione*") ha inserito un nuovo articolo (54 bis.1) nell'ambito del d.lgs. n. 165/2001 rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come *whistleblowing*.

4 FINALITÀ

Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire ed i timori di ritorsioni o discriminazioni.

5 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente disciplina si applica a tutti i destinatari del M.O.G.C. e del Codice Etico, ossia:

- consorziati
- componenti del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa
- componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
- componenti dell'OdV
- dipendenti

- coloro che – pur non rientrando nella categoria dei dipendenti – operino per conto del Consorzio e/o e siano sotto il controllo e la direzione del Consorzio (ad esempio, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati, etc.)
- coloro che – pur esterni all’ente – operino, direttamente o indirettamente, in maniera stabile per conto del Consorzio e/o con il Consorzio (ad esempio, collaboratori continuativi, fornitori, mandatari, etc.)

6 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Non esiste una lista tassativa di reati e/o irregolarità che possono costituire l’oggetto del *whistleblowing*.

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico.

Il *whistleblowing* non riguarda lamentele di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o dei rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina ed alle procedure di competenza del Servizio Personale e del Comitato Unico di Garanzia.

7 CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il *whistleblower* deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti e delle situazioni segnalate, a tutela del denunciato.

8 MODALITÀ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

Il Consorzio mette a disposizione dei propri dipendenti e dei propri collaboratori un applicativo *software* accessibile ai dipendenti attraverso la rete *internet*. L’applicativo *software* garantisce – come da Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – assoluta riservatezza e crittografia del segnalante e della segnalazione, conosciute esclusivamente dal soggetto ricevente.

Qualora il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della segnalazione ai suddetti soggetti non lo esonera dall’obbligo di denunciare alla competente autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

9 ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni

attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, il Responsabile per la prevenzione della corruzione può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture consortili e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni all'ente (ad esempio, Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate, etc.).

9.1 SEGNALAZIONE

Un soggetto segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente punto 8, ha la possibilità di effettuare una segnalazione con le seguenti modalità:

- in forma scritta: analogica o con modalità informatiche
- in forma orale, attraverso linee telefoniche dedicate o sistemi di messaggistica vocale e, su richiesta del segnalante, attraverso un incontro diretto con il Responsabile per la prevenzione della corruzione

In relazione alle segnalazioni in forma scritta analogica – come da Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione –, la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente ad un documento di identità, e, nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "*riservata al Responsabile per la prevenzione della corruzione*".

In relazione alle segnalazioni in forma scritta con modalità informatiche, le stesse potranno essere effettuate collegandosi alla piattaforma *whistleblowing*, accessibile da qualsiasi dispositivo al link <https://bonificasarno.segnalazioni.net/> e che prevede la certezza di mantenere l'anonimato.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.

Il soggetto segnalante è tenuto quindi a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- riferimenti sullo svolgimento dei fatti (ad esempio, data, luogo, etc.), ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato
- generalità e/o altri elementi che consentano di identificare l'autore dell'infrazione segnalata

- generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- eventuali interessi privati collegati alla segnalazione

Sebbene il Consorzio – in conformità al Codice Etico – ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse in forma non anonima, sono, tuttavia, ammesse anche segnalazione anonime.

Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate ed in grado di far emergere fatti e situazioni determinate.

Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Restano fermi, in ogni caso, i requisiti della buona fede e della veridicità dei fatti e delle situazioni segnalate, a tutela del denunciato.

9.2 ESAME E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il soggetto preposto alla ricezione ed all'analisi delle segnalazioni è il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Lo stesso provvede all'esame nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione. Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni consortili quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento, come anche di consulenti esterni, esperti delle tematiche emerse.

In ogni caso, durante tutta la gestione della segnalazione, è fatto salvo il diritto alla riservatezza del segnalante.

In sintesi, le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono:

- **RICEZIONE:** il Responsabile per la prevenzione della corruzione riceve le segnalazioni
- **ISTRUTTORIA ED ACCERTAMENTO:** il Responsabile per la prevenzione della corruzione valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne del Consorzio per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione

Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione – se noto – o i soggetti menzionati nella medesima.

All'esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo al Consorzio di

procedere alla valutazione – ai fini disciplinari e sanzionatori – di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul M.O.G.C.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino violazioni del M.O.G.C. e/o del Codice Etico ovvero vi sia il fondato sospetto di commissione di un reato, il Responsabile per la prevenzione della corruzione informa immediatamente l'OdV. L'OdV procede tempestivamente e senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni al Presidente e, alla prima riunione possibile, alla Deputazione Amministrativa ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, inoltre, informa il segnalante non anonimo sugli sviluppi del procedimento tramite la piattaforma *whistleblowing* o con lo stesso mezzo attraverso cui si è ricevuta la segnalazione, tenendo conto dell'obbligo della confidenzialità delle informazioni ricevute.

Le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato, nonché ogni altra forma di abuso del presente documento, sono fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo qualora venga accertata l'infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, etc.

A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria ovvero nell'ipotesi in cui la segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, il Consorzio potrà applicare opportuni provvedimenti disciplinari a carico del *whistleblower*.

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo e la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali, il Responsabile per la prevenzione della corruzione è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute.

I documenti in formato elettronico sono conservati a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione in modalità protetta.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, il Responsabile per la prevenzione della corruzione si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito al Responsabile per la prevenzione della corruzione ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.

9.3 TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

9.3/A TUTELA DEL SEGNALANTE

Il Consorzio, in ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e garantisce, inoltre, che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

È compito del Responsabile per la prevenzione della corruzione garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Il venire meno di tale obbligo costituisce violazione della presente procedura ed espone il Responsabile per la prevenzione della corruzione a responsabilità.

In particolare, il Consorzio garantisce che l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui:

- la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato (c.d. segnalazione in "*mala fede*") e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione
- la riservatezza non sia opponibile per legge (ad esempio, indagini penali, etc.)

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Nei confronti del *whistleblower* non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie s'intendono le azioni disciplinari ingiustificate, demansionamenti senza giustificato motivo, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagiati o intollerabili.

9.3/B TUTELA DEL SEGNALATO

In conformità con la normativa vigente, il Consorzio ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della *privacy* del *whistleblower* anche per il presunto responsabile

della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla normativa vigente che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del segnalato (ad esempio, richieste dell'autorità giudiziaria, etc.).

Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante in "*malafede*". Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.